

In occasione del 20 novembre che continua a capitare tutti gli anni dal 1989....

So quanto ampiamente siano disattesi i diritti dei minori in aree vitali, ma **esperienze recenti paradossali di coinvolgimento di minori con sospetto abuso sessuale in procedimenti giudiziari** mi hanno spinto a riconsiderare il tema.

Anche se potrebbe essere considerato un dettaglio che interessa una minoranza, quando viene vissuto, per il soggetto risulta tutt'altro che poco influente sul suo destino e benessere. **E quanto al rispetto, sostanziale e non solo formale, dei diritti dei minori, non mi pare che ci siamo.**

Certo, potrei essere semplicemente sfortunata a incrociare situazioni inquietanti. Oppure no.

Ho già fatto negli aggiornamenti bibliografici **di giugno e di settembre 2025** una ricognizione sullo stato attuale degli incroci delle vittime di abuso sessuale con la giustizia, per quanto riguarda la letteratura internazionale, partendo dalla controversia sul focus 'falsi ricordi'.

<https://marinellamalacrea.it/wp-content/uploads/2025/05/Aggiornamenti-bibliografici-giugno-2025.pdf>

<https://marinellamalacrea.it/wp-content/uploads/2025/08/Aggiornamenti-bibliografici-settembre-2025.pdf>

Ma anche negli aggiornamenti bibliografici del 2023 e 2024, esplorando le riviste 'classiche' straniere sul tema Esperienze Sfavorevoli Infantili, veniva inevitabilmente toccato anche il tema dell'incrocio delle vittime con la giustizia.

Cito dagli aggiornamenti del **primo semestre 2023**

“Un esempio (negativo) in questo senso è il numero unico di Child Maltreatment sulle tematiche giudiziarie a riguardo delle vittime di abuso sessuale. I numerosi contributi sembrano non apportare sensibili novità o salti di qualità. Particolarmente sorprendente è un articolo che volendo mettere in luce cosa determina la probabilità che una denuncia ha di essere presa in considerazione in fasi successive del procedimento, arriva a concludere che il fattore che più determina la decisione del PM di dare seguito alla denuncia è la volontà e la determinazione della vittima a ottenere giustizia, mettendo a disposizione degli organi giudiziari dichiarazioni chiare e precise! Sappiamo da precedenti storiche ricerche (Sorensen , Snow, 1991!) che questa posizione caratterizza al massimo il 10% delle vittime. Lasciando quindi le altre (cioè il 90%!), incerte, titubanti, con rivelazioni a grappolo, ritrattazioni e riconferme, esposte al concreto rischio di non essere prese sul serio. Se dopo 30 anni siamo ancora a constatare che solo quel 10% ha speranza di trovare considerazione in giustizia non mi pare una notizia incoraggiante. Altrettanto scoraggiante è la ricerca (interviste su casi fittizi) da cui risultano più credibili gli abusi sessuali in cui la vittima ha opposto resistenza fisica. O quella che rileva che il 41% degli abusi rivelati non vede alcun seguito di protezione.”

E dagli aggiornamenti di **luglio 2024:**

“Per ultimo, ho trovato interessante questo studio sperimentale con l'uso di vignette di casi inventati mirato a capire come fattori di presentazione della rivelazione possano influire sul **giudizio di credibilità** della stessa da parte di **psicologi** (non giudici o consulenti dello stesso). Anche qui qualche dato inquietante emerge, nella conferma che più che quel che hai vissuto come vittima conta come sai presentare la tua esperienza; e che pregiudizi risibili circa l'abuso sessuale infantile ancora sono molto diffusi tra i professionisti che ne dovrebbero curare le vittime. Anche questo da leggere e su cui riflettere.

Singh A., Morrison B.W., Morrison N.M.V. (2023) Psychologist attitudes towards disclosure mediate the believability of childhood sexual abuse: Can biases affect perception, judgement, and action?, *Child Abuse & Neglect*, 146, 106506. *Abuso sessuale infantile, rivelazioni, credibilità*

Forse possiamo dire con buona pace che **all'estero non hanno molto da insegnarci in proposito.**

E in Italia?

Allora ho pensato di ripescare dalla mia ostinata produzione sul tema, senza presunzione, un **itinerario di pensiero e proposte**. Visto che i testi sono lunghi, oltre a segnalare il link a cui si possono leggere, ho fatto delle sintesi in pillole. I contenuti hanno aree di sovrapposizione, ma di epoca in epoca si sono arricchiti di focalizzazioni diverse, secondo l'evolvere delle situazioni fattuali.

Cominciamo dal 2001. La legge contro la violenza sessuale è uscita nel 1996, si ha l'impressione che anche sugli abusi sui minori si stiano aprendo spazi di riflessione e che sia il caso di 'battere il ferro quando è caldo'. Anche in casi molto complessi (Bassa Modenese), a parte aspetti che continuano tutt'oggi a rimanere off limits come le condanne per abusi 'commerciali', molto rispetto sembra di vedere per le vittime-testimoni bambini.

Su **Cittadini in crescita**, Rivista del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, esce l'articolo **"Abuso sessuale all'infanzia: esigenze cliniche e giudiziarie"**

<https://marinellamalacrea.it/wp-content/uploads/2025/11/Malacrea-2001-Abuso-sessuale-allinfanzia-esigenze-cliniche-e-giudiziarie-Cittadini-in-crescita-21.pdf>

L'indice comprende:

1. **Il fenomeno e le implicazioni per l'intervento:** con principi base di epidemiologia e psicologia post traumatica
2. **Le esigenze giudiziarie:** " l'abuso sessuale è un reato, per cui la società è mobilitata all'accertamento e alla repressione. Ciò non gli impedisce di continuare ad essere un evento morboso..." "Per ottenere l'apporto protettivo del sistema giudiziario, si rende necessario fare leva proprio sul membro più debole, la presunta vittima" ... "oltre all'inevitabile impatto del sentirsi continuamente sotto osservazione, con tutte le domande conseguenti che mettono in forse il credito ottenuto, c'è anche il fatto che di questo tipo di accertamenti diagnostici il bambino perde ogni padronanza" "Il clinico vede quindi aggiungersi, proprio a causa delle istituzioni su cui contava per la facilitazione del proprio lavoro, un ulteriore compito: *sostenere in ogni modo e attivamente il piccolo paziente* affinché ciò che è stato avviato per il suo miglior benessere non diventi, a causa sia delle regole sia delle disfunzioni che lo caratterizzano, fonte di *ulteriore vittimizzazione*".
3. **Le esigenze cliniche e il sistema giudiziario.** "diversi punti di incrocio del clinico con il sistema giudiziario ...Tale incrocio è il più delle volte proprio all'origine della vicenda giudiziaria ... E' infatti chi per prassi filtra le situazioni, psichiche o fisiche, di malessere infantili, che può concepire il sospetto dell'esistenza di una situazione traumatica come evento patogenetico" ..." seguirà una fase di valutazione, che è anche precipuo compito del clinico ... solo a queste condizioni (*la valutazione fatta secondo modalità cliniche*) si avrà garanzia che parallelamente venga costruito da subito un contesto di presa in carico del bambino" "l'esperto forense dovrebbe ritenere una risorsa preziosa la conoscenza del bambino, e di molti elementi anamnestici che lo riguardano, in possesso del collega clinico, e stabilire un contatto utile a preparare il meglio possibile il terreno per gli incontri diretti con il piccolo *Tra questo ideale e la pratica molto spesso c'è grande distanza*" ... "Tuttavia mentre l'ambito giudiziario penale non ha il potere di dar vita ad una relazione clinica, l'ambito giudiziario minorile può farlo, facendo entrare di diritto le professioni di aiuto, con tutte le

loro regole, nella complessa dinamica che accompagna le situazioni di sospetto abuso sessuale.”

4. **Un po' di cronaca italiana:** “Guardare indietro ai fatti che si sono succeduti e alle persone in essi coinvolte mentre si attivava nel nostro Paese l'attenzione al problema dell'abuso sessuale all'infanzia può essere un primo passo utile per una riflessione che vuole guardare al futuro ... A questo proposito, credo di poter dire di essermi trovata negli ultimi 15 anni in un punto di osservazione piuttosto significativo ...” **Lettura molto interessante**
5. **I percorsi possibili:** “Se si dovessero sintetizzare gli *obiettivi*, strettamente interconnessi, che ci si è proposti, si potrebbe utilizzare questa formula: *garantire efficace protezione al bambino nel percorso giudiziario, garantire efficace protezione al protettore (professionista) del bambino*” ... “A questo proposito i *punti largamente insoddisfacenti* rilevati nella prassi, e quindi da modificare, possono essere individuati come segue:
 - o lunghezza delle procedure penali del tutto sproporzionata alle esigenze del minore;
 - o ricorso all'incidente probatorio come "scorciatoia" per ovviare a quanto precede;
 - o inadeguatezza nella assunzione della testimonianza della vittima minorenni, che dovrebbe avvenire in tempi e modi corrispondenti alle esigenze della stessa, così da ridurre al minimo il rischio di avere a disposizione dichiarazioni insufficienti e frammentarie, che possono mettere a repentaglio l'accertamento della verità;
 - o incertezza e disparità delle competenze dei tecnici di cui il tribunale si avvale come esperti forensi, senza soprattutto garanzia che tali competenze siano radicate in una buona pratica clinica;
 - o troppo fluido e discrezionale utilizzo da parte della magistratura (inquirente e giudicante) dei professionisti che in ambito clinico (diagnosti e terapeuti) si occupano del benessere del bambino;
 - o mancanza a favore di quest'ultimo di un interlocutore legale del tribunale che sempre lo affianchi e proponga le migliori soluzioni procedurali nel suo interesse;
 - o mancanza di seri programmi di recupero alternativi alla pena per il condannato che ammetta le sue responsabilità e chiedi riabilitazione.”

Seguono analisi e proposte, alla luce dell'ordinamento penale.

6. **Dal dire al fare:** “Per quanto inscritta in una storia di costante e innegabile progresso nell'attenzione riservata a questa delicata tematica, la contrapposizione di opposte esigenze, ineliminabile quando una patologia si configura anche come reato con la previsione di serie sanzioni, *ha reso finora fluido e a volte contraddittorio e poco logico l'orientamento circa regole e metodi di tale interazione* ... E' precipuo compito di chi pratica professioni d'aiuto e ha quindi la responsabilità clinica delle piccole vittime assumersi l'*onere di promuovere quei cambiamenti* della prassi attuale che possano favorire un progresso nella protezione del bambino nell'incrocio con l'ambito giudiziario...”. Seguono indicazioni per interventi di sensibilizzazione, formazione, ricerca di istituzioni che possano controbilanciare le pressioni dei tribunali.

Vale la pena di citare che la **Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia** ha una sua prima redazione compiuta proprio nel 2001 e tocca molti aspetti dell'incrocio con la giustizia. La redazione del 2015 ne riprende quasi in toto e ne sviluppa le affermazioni.

<https://marinellamalacrea.it/wp-content/uploads/2023/04/DDC-2015.pdf>

Passano gli anni e nel 2007 mi viene richiesto un capitolo all'interno del “**Manuale di diritto minorile**” a cura di Vincenzo Musacchio, dal titolo **Le professioni d'aiuto (psichiatria, psicologia, scienze sociali) e i crimini a sfondo sessuale contro i minori**.

<https://marinellamalacrea.it/wp-content/uploads/2025/11/Malacrea-M.-2007-Le-professioni-daiuto-psichiatria-psicologia-scienze-sociali-e-i-crimini-a-sfondo-sessuale-contro-i-minori.pdf>

Ecco il **Sommario** 1. Il fenomeno - 2. Le professioni di aiuto e i compiti di valutazione, tutela e cura - 3. L'accertamento diagnostico nei procedimenti penali - 4. Un dovere clinico e una possibilità per l'area giudiziaria - 4.1 Capire e curare - 4.2 Uno schema per il ragionamento diagnostico - 5. Il passaggio del bambino da oggetto a soggetto nelle procedure giudiziarie - 6. L'affiancamento durante il momento dell'ascolto in sede giudiziaria - 7. I metodi di intervista - 8. La possibile divaricazione tra giustizia e cura - 9. Raccomandazioni.

Gli anni trascorsi hanno chiarito che **le teorie viaggiano molto più rapide della pratica**. Sembra quindi una buona occasione per ribadire temi e concetti e anche indicare quali passi avanti si sono fatti nella direzione di una sempre maggiore competenza nella diagnosi e nella terapia in clinica. Infatti il capitolo prevedeva proprio una **trattazione a partire dal punto di vista clinico**.

Cito ancora estratti in pillole.

L'accertamento diagnostico nei procedimenti penali

“In aggiunta alle questioni procedurali formali, che richiedono una attenta formulazione dei *quesiti* possibili all'esperto (si aprirebbe su questo punto un delicato capitolo circa l'adeguatezza e la correttezza dei quesiti più frequentemente formulati ai professionisti di area psico-sanitaria quando sono incaricati di consulenze tecniche, che frequentemente sono molto discutibili), il grosso scoglio di fondo riguarda *l'affidabilità delle conoscenze su cui si basano comunemente i clinici per prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche in questi casi* ... In sintesi, ci sono buoni motivi, per chi ha l'attitudine a porsi in termini di diagnosi differenziale, per continuare a utilizzare i segnali comportamentali anche come evidenze nelle aule di giustizia ... Quanto alla *suggestionabilità*, si pretende che la relazione con il terapeuta abbia la possibilità di alterare nei bambini non tanto il racconto quanto lo stesso ricordo degli eventi. Se il rischio è certamente temibile, è necessario anche far riferimento alla ricerca nel fornire elementi a favore della non suggestionabilità dei bambini ... Va inoltre ricordato a questo proposito che il bambino spesso è già stato oggetto di suggestione, e assai pesante, da parte dell'abusante, circa il mantenimento del segreto”

“Quanto all'orientamento del legislatore, nella legge 66/96 "contro la violenza sessuale" ha dedicato un articolo (introdotto nel codice penale come *609 decies*) che sancisce proprio l'integrazione tra istituzione giudiziaria penale, minorile e servizi deputati a dare assistenza e sostegno ai bambini vittime di abuso.”

Un dovere clinico e una possibilità per l'area giudiziaria

“Occorre che chi esercita professioni d'aiuto recuperi fiducia nella possibilità di ... sviluppare uno schema razionale di procedure tale da consentire la raccolta e l'organizzazione dei dati valutativi utili ai propri fini, con la necessità che tali dati risultino anche sufficientemente illuminanti per chi si occupa dell'abuso come reato e non come patologia.” Seguono indicazioni dettagliate per costruire uno **schema per il ragionamento diagnostico**.

Il passaggio del bambino da oggetto a soggetto nelle procedure giudiziarie

“Come garantire che la voce della piccola vittima arrivi all'attenzione dei giudici e in secondo luogo che la sua comparsa sulla scena giudiziaria non sia fonte per lei di riattivazione traumatica e di ulteriore trauma, o almeno non troppo gravemente?” ... “In tutti i casi la *preparazione* del minore all'esperienza giudiziaria diventa strategica ed indispensabile ... *L'informazione* è preliminare all'ascolto ... All'informazione si deve affiancare poi una serie di operazioni che rendano l'ascolto, che gli è dovuto secondo le Convenzioni internazionali, il veicolo di una *comunicazione consapevole*,

controllata, motivata ... Particolarmente utile è poter predisporre *strumenti* (libri, video) che introducano la problematica che lo affligge, fungendo da guida nell'affrontare quei temi; nel contempo consentono al bambino di sentirsi meno solo ... Importante è anche che il bambino senta di *essere in controllo* dei suoi pensieri e delle sue emozioni nel porsi davanti a esperienze per lui turbative ... Un altro fattore di primaria importanza è la *motivazione*. Chiunque, anche il bambino, affronta meglio compiti impegnativi e dolorosi se si attende, nel farlo, dei benefici ... in tutti i casi si dimostra di grande utilità *la collaborazione tra il giudice e la persona di fiducia del bambino ...* Uno sguardo al *panorama internazionale* conferma tale direzione ...”

L'affiancamento durante il momento dell'ascolto in sede giudiziaria

“Il momento dell'ascolto in sede giudiziaria è quello in cui si raccoglie sinteticamente il frutto del lavoro di preparazione sopra descritto... anche i bambini piccoli sono in grado in molti casi di riferire ricordi rilevanti dal punto di vista legale ... Viceversa una serie di fattori cognitivi ed emotivi possono creare interferenze negative, rischiando di minare la credibilità del bambino ... Quanto alle difficoltà di natura emotiva, la principale è la *paura delle conseguenze...* Un ulteriore elemento che rende difficile per la vittima parlare dell'abuso è la *vergogna*”... “Va dunque tenuto presente che, nel momento dell'ascolto non stiamo rievocando ricordi qualsiasi ma *ricordi traumatici*. E' quindi necessario capire le leggi che regolano la memoria di avvenimenti traumatici nei bambini, per meglio costruire quelle condizioni psicologiche che possano facilitarla e per saperne comprendere i limiti ... Fondamentale risulta quindi la *scelta del momento migliore per la testimonianza*, in riferimento allo stato psicologico del bambino”

Segue un paragrafo sui ***metodi di intervista*** riprendendo la letteratura internazionale

Infine il paragrafo ***La possibile divaricazione tra giustizia e cura*** mette a fuoco che “A fronte della lunghezza media dei processi, si pone il problema di *dare comunque prima dell'accertamento legale una tutela e un sostegno psicologico al bambino, che può essergli indispensabile ...* Da più parti viene rilevata la necessità che i professionisti della salute siano pronti a tutelare il benessere del bambino sempre, anche a fronte dell'astensionismo, dei limiti o dei paradossi delle istituzioni giudiziarie, tutte circostanze che, per quanto deprecabili, vanno realisticamente previste. Siamo all'interno di una dialettica ancora molto accesa, che non ha trovato soluzioni univoche e richiede al professionista grande flessibilità e al tempo stesso consapevolezza delle priorità e delle responsabilità nel perseguirle caso per caso. Ciò comporta non raramente un *alto grado di esposizione e conflitto*. ... Un movimento di strisciante stigmatizzazione verso chi opera per il riconoscimento degli abusi rischia di introdurre diffidenza tra istituzioni che dovrebbero collaborare o all'interno della medesima istituzione tra colleghi... Ne nascono spesso sentimenti che *fanno sentire gli operatori accomunati alle vittime stesse* e che demotivano rispetto allo sviluppo di competenze sempre più specialistiche, come sarebbe viceversa desiderabile ... Quanto all'integrazione con le istituzioni giudiziarie, nonostante molti promettenti progressi, sanciti da leggi oltre che da prassi operative, *il panorama nazionale è tutt'altro che omogeneo e ancora troppo dipendente dal 'fattore umano'*”

Come si vede, tutto molto, troppo, attuale.

Nel 2011, a seguito di un articolato progetto internazionale, esce un libro a cura di Donata Bianchi dal titolo “**Ascoltare il minore**”, in cui mi è richiesto un capitolo in cui riprendo il tema, alla luce delle ultime esperienze nel campo: “**Esperienze sfavorevoli Infantili e percorsi giudiziari**”

<https://marinellamalacrea.it/wp-content/uploads/2025/11/Malacrea-M.-2011-Esperienze-sfavorevoli-Infantili-e-percorsi-giudiziari.-In-Bianchi-D.-a-cura-di-Ascoltare-il-minore-Carocci.pdf>

Ecco il sommario:

Premessa. Il diritto ad essere informato. Il peso delle esperienze traumatiche.

Intervenire sul piano della partecipazione alle procedure giudiziarie (Costruire il soggetto della partecipazione; La consapevolezza; Il controllo; La motivazione; Uno sguardo al panorama internazionale; Se il minore è imputato

***Un crinale: la capacità di discernimento** (La capacità di discernimento nelle Convenzioni internazionali; La capacità di discernimento nella normativa italiana; Che cosa si intende per capacità di discernimento?)*

***Un modello per l'accompagnamento giudiziario** (I soggetti; Le linee operative consolidate; Un modello complessivo per l'accompagnamento giudiziario dei minori vittime di esperienze sfavorevoli infantili; Da sperimentazione a prassi)*

Il momento dell'ascolto (Il soggetto da ascoltare; La natura e l'evoluzione dei ricordi; Il contesto dell'ascolto; I metodi di intervista)

***Dalla teoria alla pratica: problemi aperti** (Premessa; Gli strumenti di verifica)*

Conclusioni: aspetti da migliorare

Come si vede, molti temi hanno sovrapposizioni con scritti precedenti, che ampliano ma in sostanza confermano. Sono invece nuovi i paragrafi che ho segnalato in grassetto.

Il primo (***Un crinale: la capacità di discernimento***), mette a fuoco un elemento procedurale insidioso, nel momento in cui nei quesiti sottoposti agli esperti di psicologia nei procedimenti giudiziari per abuso sessuale infantile si è consolidata la richiesta relativa alla **"idoneità a testimoniare"**, secondo l'articolo 196 c.p.p.: e lì si è concentrata la battaglia circa la affidabilità del testimone-vittima. Sempre procedendo in pillole, segnalo la trattazione articolata che potrete trovare nello scritto di cui al link.

"Non potendo, nel caso dell'ordinamento italiano, ricorrere a definizioni già presenti nel diritto interno, e occorrendo al tempo stesso dare esecuzione ai dettami delle Convenzioni internazionali su questo punto, diventa necessario interrogarsi sul significato da attribuire al termine "capacità di discernimento".... essa non sarà acquisita da tutti i soggetti nello stesso momento, e quindi non sarà correlabile costantemente a un'età ... lo stesso soggetto può manifestare una sufficiente capacità di discernimento su alcune materie mentre, nello stesso momento, non può affrontare con la stessa ragionevolezza altre materie, perché più complesse o turbative ... Infine, l'attribuzione della capacità di discernimento dipende anche da quale contributo si attende chi la attribuisce: diverso è attendersi un semplice orientamento o una sostanziale determinazione della propria decisione." "Vale la pena quindi di concentrare la riflessione sugli elementi "minimi" necessari a comporre la capacità di discernimento: *La memoria autobiografica; La capacità linguistica; La capacità di riconoscere e riconoscersi stati e sentimenti; La capacità di co-costruire significati; La distorsione dovuta alle esperienze traumatiche; Gli strumenti di valutazione*".

Altrettanto nuovo il paragrafo successivo, ***Un modello per l'accompagnamento giudiziario***, che riprende la sperimentazione iniziata anni prima all'interno di un progetto europeo Equal presso il Centro TIAMA. ***Si difende qui, come ineliminabile, il diritto del bambino a essere sostenuto nell'incrocio con le istituzioni e le procedure giudiziarie, attribuendo questa funzione a chi si occupa della sua salute psichica.*** Ovviamente, già a quell'epoca, le posizioni del gruppo di psicologi giuridici coesi intorno alla Carta di Noto (e ancor più intorno ai costrutti sottostanti...), molto attivi nei tribunali e ubiquitari nelle

università italiane, promuovono, al contrario, non la coordinazione ma la divaricazione tra le professioni di aiuto e il mondo giudiziario.

Anche qui qualche spunto in pillole, rimandando, spero, alla lettura del testo completo.

“E’ frequente che il minore, per le caratteristiche della sua esperienza, venga coinvolto contemporaneamente in più procedimenti giudiziari (ad esempio, una situazione di abuso sessuale intrafamiliare può vedere il minore oggetto di interventi in ambito giudiziario penale, per l’accertamento e il perseguimento del reato, in ambito civile minorile, per la tutela e le disposizioni sulla potestà dei genitori, e non raramente in ambito civile ordinario, se la situazione si è verificata in una famiglia con coniugi separati) ... In tutti i casi, e specialmente nei casi di maggiore complessità come sopra tratteggiato, *la preparazione del minore all’esperienza processuale diventa necessaria e strategica* al fine di consentirgli una partecipazione informata e quindi consapevole.”

“Centri specializzati nella tutela e nella cura del minore portatore di esperienze sfavorevoli infantili hanno già da tempo attuato interventi a favore degli stessi qualora coinvolti in una esperienza di tipo processuale (si fa qui riferimento ai CAC, *Child Advocacy Center*, americani) ... l’accompagnamento giudiziario del minore vittima di una situazione di maltrattamento e/o abuso sessuale ha come *obiettivi*:

1. la predisposizione delle condizioni necessarie all’esercizio dei diritti del minore:
 - a. ad essere informato circa la portata delle esperienze giudiziali che lo attendono
 - b. ad essere informato circa le conseguenze giuridiche delle proprie azioni in giudizio
 - c. ad esprimere la propria opinione nei diversi contesti giudiziari in cui viene coinvolto
2. la costruzione di una sintesi, intellegibile dal minore, circa le sue diverse esperienze in giudizio al fine di coordinare le diverse azioni proponibili in modo coerente e conforme al suo interesse
3. creare uno scambio virtuoso di informazioni con chi si occupa dell’accompagnamento pedagogico e con chi si occupa dell’accompagnamento clinico del minore.
4. scongiurare, per quanto possibile, che le esperienze giudiziarie costituiscano una nuova occasione di vittimizzazione.

Il modello di accompagnamento giudiziario prevede opportunamente una *equipe multidisciplinare*, di cui i componenti essenziali sono il consulente legale, l’assistente sociale, lo psicologo.”

“Nell’ambito di tale accompagnamento, ed in particolare del perseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1. a.,b.,c. e 3., appare opportuno individuare alcuni *sussidi* ... In particolare sono stati realizzati: uno strumento per l’informazione del minore con età compresa tra i 4 e gli 11 anni (Marina era nei guai, <https://marinellamalacrea.it/marina/>), e uno strumento diretto ai minori con età compresa tra i 12 ed i 18 anni (La storia di Paolo, <https://marinellamalacrea.it/paolo/>), molto utile anche agli adulti protettivi, siano essi i genitori, l’ente affidatario o gli educatori di Comunità.”

“Il modello si compone essenzialmente di *due diverse fasi*, a loro volta suddivise in più passaggi fondamentali per lo svolgimento di un completo accompagnamento del minore nel mondo giudiziario... Ad una prima fase che si può definire *informativa*, il cui scopo è quello di introdurre i soggetti ad una comprensione dell’iter giudiziario in cui sono coinvolti, e di produrre per quanto possibile una sintonizzazione con scopi e metodi dello stesso, fa seguito un’altra fase di *accompagnamento in giudizio*, che ha l’obiettivo di guidare il minore durante il procedimento giudiziario, anche attraverso l’elaborazione di una strategia processuale, nonché una fase finale *valutativa*... è di fondamentale importanza il *contatto con i legali* che possono agire nei giudizi in cui il minore è coinvolto... La scelta dell’avvocato dovrebbe presupporre la verifica di alcuni requisiti ... E’ altrettanto necessaria, infine, una *valutazione a posteriori* del percorso effettuato con il minore. A

questo scopo sono stati proposti diversi indici, che possono fungere da controllo degli effetti apportati dal tipo di accompagnamento giudiziario posto in essere per questo progetto; ad esempio: capacità di orientamento del minore nel Tribunale; ansia del minore; tenuta della testimonianza, tenuta degli adattamenti personali e relazionali nella vita quotidiana; tenuta del percorso scolastico”.

Da ultimo nel paragrafo **Problemi aperti**, altre pillole di elementi nuovi.

“Elementi di riflessione interessanti provengono da una *ricerca di Flaccadori (2010)* relativa al contesto italiano. La ricerca ha preso in considerazione due popolazioni di bambini abusati sessualmente (in tutto 68 soggetti), una precedente e una posteriore alla legge 66/96 che ha introdotto nel nostro codice penale articoli a protezione della vittima di abuso sessuale minorenne all’interno delle procedure legali (art.609 decies). I principali cambiamenti verificatisi ... *Ancora una volta tuttavia viene constatato che questa migliore ‘cintura protettiva’ di cui può fruire il minore vittima nell’impatto con il procedimento giudiziario risente in modo importante delle modalità qualitative di concreta attuazione ...* Le conclusioni sottolineano che, nonostante la legge presa a spartiacque sia in vigore da quasi 15 anni, non è ancora la prassi ubiquitaria...”

“Una seconda considerazione focalizza il momento vero e proprio dell’ascolto del minore. *L’adozione di un metodo di intervista non mette al riparo dalle importanti variazioni della sua efficacia a seconda del “chi”, “quando”, “come”, “dove” dell’intervista stessa...”.*

Dalle **Conclusioni** segnalo. “Le numerose incongruenze non favorevoli alla vittima rilevate nella pratica quotidiana dipendono non da ostacoli normativi o fortemente pregiudiziali, ma da *leggi male applicate, dalla mancanza di collaborazione tra le istituzioni coinvolte, dall’ignoranza e dall’insensibilità di alcuni operatori.* Tali difficoltà non sono insormontabili ... va segnalata la difficoltà permanente e la disomogeneità di coordinamento tra le diverse istituzioni giudiziarie attive nelle situazioni di abuso e maltrattamenti. L’iniziativa promossa in tutto il Paese nel 2001 a seguito della *circolare n. 583 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali “Attività di contrasto dei reati in tema di abusi sessuali in pregiudizio dei minori”,* che dava indicazioni per creare coordinamento tra le istituzioni giudiziarie, ha avuto varie forme di attuazione locale: non è però noto un complessivo monitoraggio a livello centrale delle iniziative...”.

Volutamente non cito altre produzioni degli anni successivi in cui mi sono orientata a chiarire sempre più i funzionamenti post traumatici e i principi di terapia post traumatica per creare una ‘cultura diffusa ‘ trauma informed, che stenta ad affermarsi nonostante tutti i dati accumulati nella comunità scientifica. Né voglio focalizzare sugli esiti, sempre incerti e ribaltabili, dei procedimenti giudiziari nei casi di abuso sessuale infantile, che continuano a essere preda di multipli fattori di complessità.

Ma mi sento di dire che **già 15 anni fa** sapevamo tutto quello che c’era da sapere circa le procedure e il supporto da dare al minore coinvolto in azioni giudiziarie. E avevamo anche dati confermativi dall’esperienza operativa.

Come si può allora tollerare che ancora dopo 30 anni siano anche oggi terreni di scontro la difesa del diritto della vittima bambina all’informazione e all’accompagnamento nell’incrocio con la giustizia, e il diritto alla cura e quindi all’interazione precoce con figure appartenenti alle professioni di aiuto? Non dovrebbe esserci almeno su questo ‘terreno di diritti’ piena consonanza e collaborazione ormai tra mondo giudiziario e mondo sanitario?

A questo ultimo proposito, anche nel recentissimo **'Piano pedofilia' governativo**, che anche di diagnosi e cura si occupa, con stupore, nelle osservazioni di cui sono stata richiesta, ho dovuto notare quanto incollo sotto.

“Mi permetto alcune osservazioni non sistematiche, a margine del lavoro che già ha trovato espressione nelle schede che mi sono state trasmesse circa lo SCHEMA DI PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'ABUSO E DELLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI

Nello schema del punto 3.1 e 3.2 (*Gruppo di lavoro 3, Scheda azione 3.1: ricognizione, sviluppo e promozione delle buone prassi in materia di presa in carico dei minorenni vittime di abuso o sfruttamento sessuale; Scheda azione 3.2: elaborare linee di orientamento per la diagnosi e la presa in carico dei minorenni vittime di abuso o sfruttamento sessuale*) ho notato che **manca il coinvolgimento del Ministero della giustizia, che compare soltanto quando si parla di abusanti minorenni.**

Ciò, nonostante esista l'obbligo di azione penale praticamente in ogni caso di sospetto abuso sessuale su minorenne. Fin dal '99 si era sentita l'esigenza di un coordinamento tra istituzioni sanitarie e giudiziarie in vista del miglior interesse della vittima, o presunta tale, minorenne. Sono stati fatti tanti tentativi di Protocolli di intesa locali, circa buone prassi per un intervento integrato che rispettasse in tempi e modi le esigenze di protezione e cura di vittime minorenni, forti anche di articoli del nostro Codice Penale (in primis 609 decies),

A tutt'oggi questa imprescindibile esigenza è affrontata in modo tutt'altro che omogeneo, con iniziative anche di segno opposto, come **ad esempio sconsigliare e di fatto impedire, da parte dell'autorità giudiziaria, a psicologi curanti un contatto tempestivo di supporto in merito alla vittima, anche se ancora presunta, a presidio di possibile vittimizzazione secondaria nell'incrocio con la giustizia.** Tale contatto viene a volte subordinato e posposto all'espletamento di accertamenti penali, già spesso invasivi.

D'altro canto, se ci sono stati tanti pronunciamenti e documenti mirati alla protezione del minore nell'incrocio con i procedimenti giudiziari qualcosa vorrà dire. Non si tratta di un problema risolto, anzi.

E va notato che mancanze o errori in questa prima fase, quella del dopo rivelazione o scoperta dell'abuso, non potrà che peggiorare i modelli operativi interni e gli stili di attaccamento del minore, già pesantemente incrinati dall'abuso subito, privandolo di figure da subito protettive, competenti sul trauma e aperte all'ascolto. Quindi verrà reso ancora più difficile il successivo percorso di cura e riparazione.”

Da ultimo, ecco il link a una presentazione fatta a un corso di formazione dal titolo **“ESI e l'incrocio consapevole con la giustizia”**, in cui sinteticamente faccio il punto dello 'stato delle cose'.

<https://marinellamalacrea.it/wp-content/uploads/2025/11/Malacrea-M.-2025-Esperienze-Sfavorevoli-Infantili-e-lincrocio-consapevole-con-la-justizia-comunicazione-personale.pdf>

Ancora c'è molto da fare.

